

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1 - E' costituita l'Associazione: "COMPAGNIA CORRADO D'ELIA"

Art. 2 - Essa ha sede in Milano, Corso Magenta 24.

Art. 3 - L'Associazione è autonoma e indipendente, non ha fini di lucro e si propone di promuovere e favorire l'attività culturale e, in particolare, teatrale con vocazione europea, al fine di sensibilizzare e sollecitare la partecipazione popolare, favorire la qualità artistica ed il rinnovamento dell'offerta teatrale consentendo ad un pubblico sempre più ampio di accedere all'esperienza teatrale, con particolare riguardo alle nuove generazioni.

Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono la produzione e la realizzazione di spettacoli teatrali, la gestione di teatri, di cinema, di luoghi di cultura e di intrattenimento in genere, oltre allo studio, alla ricerca, al dibattito, alla formazione e all'aggiornamento culturale, l'intrattenimento musicale e comunque ogni iniziativa diretta alla diffusione del teatro, della cultura e dello spettacolo in genere.

A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione si propone di svolgere anche le seguenti attività:

- tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, corsi, seminari, proiezione di films e documentari culturali o comunque di interesse per i soci;

- attività multidisciplinari (teatro, video, arte) in ambito socio-culturale, ricreative e turistiche, esposizioni ed eventi d'arte, nonché iniziative volte alla sperimentazione multimediale e multidisciplinare; promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, e pubblicazioni editoriali multimediali, audio-video, periodiche in ambito informativo/divulgativo, artistico, socio-culturale, turistico, e delle nuove tecnologie.

- altresì di istituire concorsi e assegnare borse di studio.

L'Associazione si propone, altresì, di sensibilizzare la collettività sulle problematiche correlate alla solidarietà, organizzare campagne di sensibilizzazione e di raccolta di fondi sui temi della solidarietà internazionale; predisporre e realizzare progetti di cooperazione internazionale.

Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, federazioni di associazioni o altri organismi collettivi aventi scopi analoghi, connessi o complementari al proprio.

Art. 4 - L'Associazione ha durata illimitata.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
- diritti di sfruttamento di opere intellettuali, brevetti, copyright e diritti d'autore;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 6 - L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo con un rendiconto economico e finanziario, quello preventivo del successivo esercizio.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

SOCI

Art. 7 - Sono soci le persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e le persone od enti ammessi successivamente dal Consiglio in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Art. 8 - Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Le quote associative sono intrasmissibili.

Art. 9 - La qualità di socio è a tempo indeterminato e si perde per decesso, recesso, morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci.

AMMINISTRAZIONE

Art.10 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di due anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 11 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un vicepresidente e un Segretario, anche estraneo, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 12 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. E comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed

all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento e il Codice Etico per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.

Art. 14 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 15 - I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 marzo mediante comunicazione per posta elettronica all'indirizzo risultante all'atto di iscrizione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci con un minimo di cinque.

L'assemblea deve essere convocata in Milano, anche fuori dalla sede sociale ed è ammesso il collegamento in audio e videoconferenza.

Art. 16 - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla composizione del Consiglio Direttivo, sulla nomina dei componenti di questo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, in materia di amministrazione straordinaria e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 17 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci con delega scritta.

Art. 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, uno o più scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 19 - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 20 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Qualsiasi associato con una anzianità di associazione di almeno tre anni consecutivi può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice Deontologico.

Il Collegio dei Probiviri, in carica per tre anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte degli associati e degli altri organi sociali e di rendicontazione dell'attività associativa.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 21 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo altra destinazione imposta dalla legge o da organismi di controllo.

Firmato Corrado Elio Maria d'Elia

Firmato Giulio Grilli